

ANDREA PADOVANI

DISPOSIZIONI ANTIERETICALI
NEGLI STATUTI CITTADINI
E DEL CONTADO DI IMOLA NEL SECOLO XIV

È ormai sufficientemente noto che le uniche compilazioni statutarie destinate a sopravvivere per la città e il contado di Imola furono ultimate rispettivamente nel volger di tempo che va dal 1334 al 1347 (1). Entrambe le stesure furono condotte, tuttavia, su vecchi impianti (2) dei quali è agevole ritrovare spesso interi frammenti rivelatori ad un tempo di prospettive, valutazioni politiche ed esperienze giuridiche risalenti. La prima menzione di eresia si trova nella formula di giuramento che gli statuti della città prescrivono al podestà all'atto di essere investito delle proprie funzioni: *Et dum fuero in hoc regimine, mecum non retinebo aliquem infamatum de herexi* (3). Più oltre, al libro III che raggruppa le disposizioni *De maleficiis*, troviamo la rubrica *De observatione constitutionum et decretorum quorumcumque contra deviatos a fide* (4). Nella disposizione che segue si ordina *per potestatem et quemlibet alium officialem Imole* che ogni sorta di decreti, ordinamenti, provvisioni e costituzioni del pontefice, dei

(1) *Statuti della città di Imola dell'anno 1334*, a cura di S. Gaddoni, Milano 1931, [= *Corpus Statutorum Italicorum*, sotto la direzione di P. Sella, n. 13, n.s., n. 3]; *Statuti del contado di Imola*, Archivio Storico Comunale di Imola (= A.S.C.I.), Ms. Im. 370; su questi, e l'intera serie ms. ad essi facente capo: M. FINI, *Il comune di contado di Imola e gli statuti del 1347*, tesi di laurea presso la Facoltà di Magistero dell'Università di Bologna, Corso di laurea in materie letterarie, A.A. 1967-68.

(2) *Statuti della città di Imola*, cit., p. 313; *Statuti del contado*, cit., f. 1: *...infrascripta statuta ... in nonnullis emendata ac de novo formata de consilio sapientis viri domini Xantis de Glandulino iurisperiti ... edimus, emendamus ac de novo componimus...*

(3) *Statuti della città di Imola*, cit., liber I, rubrica IIII, p. 10.

(4) *Ibid.*, l. III, r. XXXIII, p. 191.

cardinali e degli altri pastori della Chiesa Romana, trovi applicazione contro catari e patarini destinati a subire le pene legittimamente previste. Il materiale più interessante è contenuto però al capo successivo, il XXXVIII, intitolato *De quibuscumque criminosis ponendis in bagno et de eorum bonis publicandis*. Il bando è destinato a colpire *Heretici, credentes, fautores, eorum receptatores, divinatores et omnes transfiguratores in habitum lucis, cum sint falsi et mali, omnes affatturatores, omnesque magi et venefici, et omnes adulteri, qui tenent alienas uxores, omnesque adultere, que tenent alienos viros, lenones...* (5). Ai due effetti che si collegano al provvedimento, l'espulsione e la confisca dei beni, si riconducono due procedimenti con diversi sistemi di prova: al primo fine l'accusatore e il denunziante conforteranno il loro dire con la testimonianza di quattro *homines seu persone... idonee de vicinia persone accusate seu denuntiate*; al secondo basteranno le norme usuali di diritto comune, sì che, raggiunta la certezza in merito alla colpevolezza degli accusati, il podestà *teneatur procedere et exequi*. Nel corpo della medesima disposizione gli statuari costrinsero poi — a prima vista, inspiegabilmente — la norma che, punendo i sodomiti con una multa da 200 a 250 libbre bon., prometteva la pena del fuoco nel caso in cui non si fosse provveduto al pagamento nel giro di un mese: ma di bando, come sarebbe da aspettarsi dal tenore della rubrica, non una parola. Questa curiosa formulazione statutaria che lascia spazio alla pubblica accusa nella persecuzione di una così varia famiglia di *criminosi*, trova un'eco sostanzialmente conforme nel medesimo libro alla rubrica III: *In quibus casibus potestas et eius vicarius debeant et teneantur inquirere* (6), laddove di seguito si legge: *Item contra sodomitas vel lenones eorum, et contra haereticos et haereticorum receptatores, et contra deviatores vel experimenta facientes, transfiguratores et affacturatrices, et contra mathematicos*. La disposizione sarà imitata quasi alla lettera dalla più tarda raccolta di diritto del

(5) L'espressione *transfiguratores in habitum lucis* riecheggia un passo della seconda lettera dell'apostolo Paolo ai Corinti, 11, 14: *Ipse autem Sathanas transfiguratur se in angelum lucis; Et hoc multipliciter, postillava Nicolò da Lira, uno modo corpus visibiliter assumendo ... alio modo invisibiliter formando vocem audibilem ... Aliquando pervertendo iudicium sensuum, facendo apparere quod non est, et multis aliis modis: Bibliorum Sacrorum, cum glossa ordinaria primo quidem a Strabo Fuldensi collecta ... et postilla Nicolai Lyrani ...*, t. III, Lugduni 1590, col. 439, p. 1. Essa ricorre, significativamente, a designare i frati del libero Spirito. Cf. G. MICCOLI, *La storia religiosa, «Storia d'Italia, 2, Dalla caduta dell'Impero romano al secolo XVIII»*, Torino 1974, p. 942.

(6) *Statuti della città di Imola*, cit., l. III, r. III, p. 163.

contado: ...*Item contra sodomitas et lenones sodomitarum. Item contra hereticos et eorum receptatores. Contra divinatores aut transfiguratores et experientiam facientes. Contra incantatores. Contra idolatras et idola facientes. Contra facientes facturas. Contra nicromantes* (7). Entrambe le norme di procedura si possono ricondurre ad una fonte comune, gli statuti bolognesi del 1288, rispetto ai quali, tuttavia, la previsione si è fatta enormemente più lata (8). L'influsso complessivo dell'esperienza statutaria bolognese sui nostri capitolari è già stato segnalato (9) e non sarà difficile riconfermarlo sui punti che ci interessano, particolarmente su quel capo XXXIIII che più sopra avevamo indicato come il nodo più complesso della legislazione statutaria imolese avversa all'eresia. Esso non è altro, nella sostanza della sua prima parte, che lo statuto *De jndivinatoribus expellendis de civitate*, contenuto alla rubrica IX del libro V degli statuti di Bologna del 1250: *Statuimus quod ponantur in banno perpetuo omnes jndivinatores et divinatrices et facientes experimenta scutenentes et truntani et transfiguratrices se in habitum locis cum ipsi sint falsarii, et omnes afaturatores et affaturatrices et omnes malefici et malefice, venifece et venefici et sodomitte et rufiani sodomittorum et omnes publice meretrices et omnes adulteri, qui tenent alienas uxores, et omnes adultere que tenent alienos viros, et rufiani et rufiane... et omnia bona suorum publicentur quorum medietas sit comunis et alia accusantis...* (10). Per avventura, questo capo seguiva immediatamente ad altro intitolato *De hereticis expellendis de civitate*. Negli statuti di Imola del 1334 i due capitoli bolognesi si sono fusi in un corpo unico: eretici, indovini e venefici, imbroglioni, istrioni, adulteri e sodomiti rientrano in una medesima previsione legislativa che li accomuna *cum sint falsi et mali*.

Come ciò sia avvenuto è indice notevole degli sviluppi dell'eresia medioevale e della 'novità', o sarebbe meglio dire della 'modernità', degli statuti imolesi.

A partire dalla seconda metà del sec. XIII, in effetti, l'impo-

(7) *Statuti del contado*, cit., l. II, f. 23v.

(8) *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, a cura di G. Fasoli e P. Sella, I, Studi e testi, 73, Città del Vaticano 1937, l. IV, r. VII, p. 175: *...potestas habet plenum, generale et liberum arbitrium inquirendi, cognoscendi, puniendi, condempnandi, mulctandi et baniendi... contra sodomittas, hereticos, et eorum receptatores, et lenones sodomitarum*.

(9) *Statuti della città di Imola*, cit., prefazione di P. Sella, s.p.

(10) *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, per cura di L. Frati, I, Bologna 1869, [= *Dei monumenti istorici pertinenti alle provincie della Romagna*, s. I, *Statuti*, t. I], l. V, r. IX, p. 447.

nente efflorescenza ereticale aveva bloccato il suo sviluppo per contrarsi rapidamente: la relativa « depenalizzazione » indotta di riflesso negli statuti imolesi non può perciò sorprendere. Il fatto, in sé notissimo, ha posto agli studiosi una problematica di difficile soluzione che ciascuno di essi ha tentato di risolvere in conformità alle premesse utilizzate per spiegare l'avviamento e la diffusione di quel fenomeno imponente. Così il Volpe, che nell'eresia aveva visto un fenomeno « più politico o d'altra e consimile natura... che non religioso » (11) legato all'emergere di nuove classi e di nuovi ceti nel comune cittadino, poteva indicare nella ripresa guelfa e nella « normalizzazione » politica legata all'avvento delle signorie, il momento discriminante tra « nucleo » ed « alone » delle spinte centrifughe (12) e, nel venir meno di questo, la riscoperta « dei veri, convinti, a volte eroici ribelli » (13). Risolta per questa via la ragione di un conflitto estesissimo e di certo uso polemico dei termini, si riproponeva l'esigenza di una più approfondita valutazione dell'essenza del fenomeno in grado di coglierne i moventi ideali, autenticamente religiosi. Se ne incaricavano, in Italia, il Morghen e alcuni della sua scuola, segnatamente Manselli e Violante. Per l'allievo di Bonaiuti l'eresia emerse come « appello diretto al Vangelo, al di fuori di ogni influenza della tradizione e della cultura ecclesiastiche », destinato a culminare negli atteggiamenti più accesi dell'escatologismo gioachimitico che pervase gran parte del sec. XIII (14). Le sue pagine sulla *Crisi della religiosità medievale* e *Il giubileo del 1300* acquistano pertanto un significato decisivo in ordine non solo al declino della eterodossia, ma dello stesso sentimento religioso governato da Roma, sicché « gli ideali religiosi di riforma e di rinnovamento andarono trasferendosi su un piano umano, o si mutarono negli ideali spirituali e di cultura della Rinascita » (15) dove « gli ideali religiosi » si esauriscono in parte « nel formalismo del culto esterno » (16). Nell'opera del Manselli la sostanziale fedeltà alle indicazioni del maestro non impedisce una ripresa più avvertita di

(11) G. VOLPE, *Movimenti religiosi e sette eretiche nella società medievale italiana. Secoli XI-XIV*, Firenze 1971³, p. XVI.

(12) « *L'eresia medievale* », saggi di H. GRUNDMANN, R. MANSELLI, R. MORGHEN, C. VIOLANTE, G. VOLPE, E. WERNER-M. ERBSTÖSSER, a cura di O. Capitani, Bologna 1971, *Introduzione* di O. CAPITANI, p. 14.

(13) VOLPE, *Movimenti*, cit., p. 177.

(14) R. MORGHEN, *Medioevo cristiano*, Bari 1970, p. 11.

(15) *Ibid.*, p. 13.

(16) *Ibid.*, p. 263.

temi economico-sociali e l'analisi della struttura e dei miti della chiesa catara, entrambi insufficienti a superare da un lato l'azione repressiva dell'Inquisizione (17), dall'altro il confronto con l'organica teologia cattolica (18) in evidente recupero — e in serrata concorrenza — sui temi della povertà, con l'istituzione degli ordini mendicanti, e dell'escatologia, dove « vigoreggiano nuovi miti fra cui potentissimo quello gioachimitico » (19). Ma è soprattutto nel nuovo fervore di attività economiche, per cui « s'abbelliscono e s'ingrandiscono le città, migliora il tenor di vita: s'affina la cultura, s'estende e si diffonde la gioia di vivere », che « la fede catara, con la sua concezione della malignità del mondo e della negazione dell'esistenza, finiva per sembrare, in Italia almeno, come un frutto fuori stagione, sempre meno desiderato » (20). Un « pessimismo dolente e aristocratico » — per esprimerci con le parole del Violante (21) — incapace dunque di « ripercussione nelle classi inferiori urbane e rurali » come lo era stato « nei componenti riflessivi e colti delle classi alte », dei quali, peraltro, era stato in grado per certi versi — e con un segno opposto — di esaltarne le capacità imprenditoriali. Nessuna strumentalizzazione, perciò, da parte di classi subalterne a riaffermare, attraverso il catarismo e la dottrina degli apostolico-dolciniani istanze eversive o una coscienza di classe comunque espressa. L'obiettivo polemico è di facile individuazione: Volpe, ma ancor più la storiografia marxista, già costretta ad ammettere, nei suoi interpreti più scrupolosi, di non « esser riusciti a far molto in questo campo » (22). Indagini locali, condotte dal Duprè (23) e oggi estesamente riprese (24), parrebbero confermare la validità della sua interpretazione.

Nel complesso, tuttavia, i contributi storiografici esaminati non sembrano in grado — a modesto avviso di chi scrive — di

(17) R. MANSELLI, *L'eresia del male*, Napoli 1963, p. 327.

(18) *Ibid.*, p. 330.

(19) *Ibid.*, p. 331.

(20) *Ibid.*, pp. 321-322. Cf. p. 332.

(21) C. VIOLANTE, *Eresie urbane e eresie rurali in Italia dall'XI al XIII secolo*, « *L'eresia medievale* », cit., p. 173.

(22) E. WERNER-M. ERBSTÖSSER, *Movimenti socio-religiosi nel Medioevo*, « *L'eresia medievale* », cit., p. 194.

(23) E. DUPRÈ THESEIDER, *L'eresia a Bologna nei tempi di Dante*, « *Studi storici in onore di G. Volpe* », I, Firenze 1958, p. 430 ss.

(24) L. PAOLINI, *L'eresia catara alla fine del Duecento*; R. ORIOLI, *L'eresia dolciniana*, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo. Studi Storici, I-II, fasc. 93-96, Roma 1976.

spiegare correttamente il passaggio alle forme del sentimento religioso — quelle eterodosse in particolare — del sec. XIV come del successivo. È vero che contributi organici su questo tema per l'Italia mancano quasi del tutto, e se Volpe si proponeva lo studio dell'eresia nel '300, il taglio metodologico assunto gli impediva di cogliere frutti abbondanti: « ragion per cui — poteva scrivere nel 1961 — calmatesi un po' le acque dopo il XII o XIII sec., di eresia in Italia quasi non si sente più parlare o solo in forma di superstizioni volgari » (25), laddove l'eccessivo credito prestato a fonti di parte inquisitoriale cospirava al fine di una medesima, sostanziale incomprensione o riduzione del fenomeno. Il Morghen, poi, puntando a una sopravvalutazione di aspettative millenaristiche fin de siècle — abbastanza consuete, in definitiva — risolveva in modo troppo puntuale e quasi meccanico quella caduta di tensione in rapida indifferenza religiosa. Altrettanto problematico l'affidamento del Manselli nelle capacità della Chiesa cattolica di porsi come reale alternativa alle istanze di libera espressione religiosa che trovano sfogo nell'eresia — almeno alla fine del '200 —. Già dal 1260 (26) molti entusiasmi per il gioachimismo s'erano sopiti all'interno degli ordini mendicanti, i quali — per altro verso — non potevano più non suscitare profonde diffidenze vuoi per la parte da essi avuta nella spietata repressione anti-eretica, vuoi per il profondo inserimento nella struttura chiesastica che proprio in quegli anni attuava una violenta censura dei caratteri più rivoluzionari del movimento francescano. Su questo punto insiste oggi il Miccoli (27) nel quadro di un profilo religioso globale a cavallo tra XIII e XIV sec. fino al XV. La disillusione, il vuoto di prospettive d'insieme nel corpo sociale, liberano — a suo avviso — tutta una serie di conseguenze che ormai si saldano, nelle linee dominanti, con l'ideologia della emergente borghesia unicamente preoccupata, a un tempo con la gerarchia ecclesiastica, di bloccare ogni disegno di ricostruzione della Chiesa e della società civile. Si puntò in definitiva su un tipo di esperienza religiosa che fosse tutta individualizzata, limitata agli aspetti di una pratica misurata e prudente potenziando, per certi versi, la persua-

(25) VOLPE, *Movimenti*, cit., p. XVI.

(26) R. MANSELLI, *L'attesa dell'età nuova e il gioachimismo*, « *L'attesa dell'età nuova nella spiritualità della fine del medio evo. Convegni del Centro di studi sulla spiritualità medievale*, III », Todi 1962, p. 160; P. ILARINO DA MILANO, *L'incentivo escatologico nel riformismo dell'ordine francescano*, ibid., p. 297.

(27) MICCOLI, *La storia religiosa*, cit., pp. 734-975.

sione che in nessun modo si potesse incidere sulle vicende terrene. La risposta coerente a questo ordine di cose fu dunque, nelle sue forme più elevate, la mistica dei grandi maestri di spiritualità; ma nelle ordinarie manifestazioni un sentimento spesso macabro, cui andava connesso il gusto dei pronostici agitato con profitto da predicatori senza scrupoli e di facile profezia. L'argomentazione del Miccoli rimanda — se non mi sbaglio — al progresso di una visione del mondo e della sua storia che, foggiate più o meno consapevolmente da una istituzione e da una classe che con quella ha precisi rapporti, è fatta propria, col minimo scarto traumatico, da ceti e organizzazioni che si riconoscono nella Chiesa romana. Il quadro, sostanzialmente esatto nelle sue linee generali, manca di cogliere però il contenuto più preciso e largamente dominante del momento ideologico. Si ponga attenzione alle date: il 3 marzo 1298 è promulgato il *Liber Sextus*; il 25 ottobre 1317 Giovanni XXII licenzia la raccolta di decretali intitolata al nome del suo predecessore. Il trapasso tra i due secoli rivela la tendenza — notata anche in altre discipline, dalla letteratura alla pittura — a concentrare esperienze risalenti, a fornire una sorta di 'summa' spirituale che restituisca l'immagine di una civiltà secolare. Da questo punto di vista, il *Corpus Juris Canonici* è *clausum* assai prima di esserlo dichiarato formalmente (28). Ma se quello era il punto di arrivo, allora chi sosteneva che la Chiesa era in crisi fin dagli inizi della riforma gregoriana (29) aveva intuito che da allora la Chiesa aveva iniziato una « razionalizzazione » del mistero della sua esistenza nel mondo che la portava, al di là di proposizioni teocratiche, a quella correlata loro pretesa di comprendere il mondo, tutte le relazioni e le categorie dei cristiani sotto Distinzioni, Cause, Titoli, assegnando a ciascuno stato, a ciascun rapporto, una specifica finalità (30). Il « discorso pratico-valutativo » sotteso dal diritto poté essere ad un tempo « scientifico » e — a diretto contatto con il suo fondamento sostanziale — essenzialmente morale. Questo momento ideologico riuscì a manifestarsi nei momenti di maggiore pressione ereticale e significativamente verso la fine del sec. XIII di fronte a movimenti come quello cataro o — più

(28) W.M. PLÖCHL, *Storia del diritto canonico (Il diritto canonico nella civiltà occidentale)*, II, p. 465.

(29) E. DELARUELLE, E.-R. LABANDE e P. OURLIAC, *La Chiesa al tempo del grande scisma e della crisi conciliare (1378-1449)*, « *Storia della Chiesa dalle origini ai nostri giorni* », XIV/33, Torino 1971, p. 1122.

(30) Per l'uso dei termini, cf. L. BAGOLINI, *Mito, potere e dialogo. Problemi di scienza politica e di filosofia della pratica*, Bologna 1967, p. 62.

tardi — apostolico o liberospiritista, nei quali « vien sostanzialmente meno la possibilità di riconoscere una vera 'ideologia'... che non si esprima in convulse negazioni, in disorganiche recezioni di elementi di disparatissima provenienza » (31). Ciò che accade in sintonia con un progressivo irrigidimento dell'assetto sociale e istituzionale diretto dalla borghesia col suo bagaglio di cultura laica di cui il diritto — come forza in sé equilibratrice — è suggestiva matrice. Il fenomeno, chiaro nelle sue linee di fondo, non andò esente da lacerazioni e da evidenti contraddizioni proprie all'interno di quella classe sociale destinata ad attuarlo: sicché vi fu chi non lo comprese e temette di vedere, nell'apparente trionfo delle istituzioni ecclesiastiche, un nuovo attacco alle proprie prerogative: di qui una opposizione confusa (32) allo scandalo del clero corrotto in nome dell'evangelismo e del ritorno alle origini. Affermatasi con forza la tendenza in atto, i soli eretici che con vitalità disperata riuscirono a sopravvivere nel tessuto sociale italiano furono — significativamente — fraticelli. Nel contesto del loro tempo essi seppero individuare — non certo per caso — nella forza pareggiatrice di una « ideologia » fortemente intrisa di connotati giuridici l'ostacolo maggiore a una genuina espressione religiosa. L'appassionata utopia di una società che vive l'esperienza pauperistica — e il mito della Chiesa primitiva che la sostiene — mostra un pensiero incapace di una diagnosi corretta della realtà contemporanea destinato ad essere censurato con forza da un'autorità religiosa (33) che per parte sua si è liberata — in una prospettiva davvero storica — della « ossessione delle origini » (34). Il grande edificio razionale finalmente eretto, immagine e progetto che la Chiesa ha di sé, rappresenta l'esito di uno sforzo organizzativo che va difeso strenuamente contro ogni av-

(31) « *L'eresia medievale* », cit., *Introduzione* di O. CAPITANI, p. 18. Cf. p. 17.

(32) È quanto accade a Bologna. Si vedano perciò le note 23 e 24.

(33) Giovanni XXII dichiara eretica la dottrina della povertà di Cristo (bolla *Cum inter nonnullos*, 12-11-1323 in *Extrav. Job. XXII, De verborum significatione*, 14, 4; bolla *Quia quorundam*, 10-11-1324 in *Extrav.*, cit., loc. cit., 14, 5) e vieta ogni forma di interpretazione, anche scientifica, alla bolla *Exivi de paradiso* (*Clem.* 5, 11, 1) relativa all'*usus pauper*. Cf. G. TARELLO, *Profili giuridici della questione della povertà nel francescanesimo prima di Ockham*, « *Scritti in memoria di A. Falchi* », Milano 1964 [= Pubblicazioni della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Genova, 4]; F. MARGIOTTA BROGLIO, *Ideali pauperistici e strutture temporali nella canonistica del sec. XIV. Notazioni ed appunti per una edizione del « Liber Minoritarum » di Giovanni da Legnano, Studia Gratiana post octava Decreti saecularia. Collectanea Historiae Iuris Canonici, XIV... Collectanea S. Kuttner*, IV, Bononiae 1967.

(34) G. LE BRAS, *Le istituzioni ecclesiastiche della Cristianità medievale*, « *Storia della Chiesa* », cit., XII/1, p. 153.

versione, interna od esterna: è l'apparente trionfo della Chiesa medievale, vittoriosa sulle eresie e finalmente rilassata, che giustifica l'universale conservatorismo. In questa luce si spiegano, forse, i caratteri dominanti della religiosità del sec. XIV rilevati dal Miccoli, lo scadimento della carità ad elemosina, la ritualità di certi gesti quotidiani, il successo delle indulgenze, certa mentalità retributiva (35), tutte espressioni di un « modo obiettivo di concepire la vita cristiana », per cui « le cose della vita devono essere fatte non in funzione della vocazione di ciascuno, delle sue reali attitudini, dei suoi gusti, ma allineandosi a norme assolute, conformandosi quasi meccanicamente ad un ordine superiore, buono in sé e che proprio per questo costituisce un imperativo categorico » (36). D'altra parte misticismo e magia, in direzioni diverse, sembrano riaffermare una tensione personale e volontaria, un conato « fantastico » e intimamente libero, polemico e inassimilabile al tentativo di estrema razionalizzazione della vita sociale (37).

Diviene perfettamente comprensibile, allora, che il diritto — com'è nello statuto imolese — si occupi di quelle frange di esclusi, cogliendo nel loro obiettivo isolamento sociale un momento sostanzialmente unificante. Una fitta rete di diffidenze e di intolleranti risentimenti ha già raccolto insieme eretici e sodomiti, girovaghi saltimbanchi (i « truntani » degli statuti bolognesi) (38) e meretrici, adulteri e alchimisti: una *familia diaboli* senza precise colleganze di classe e perciò così debole da cercare al proprio interno quella collaborazione e quel sostegno che, in un circolo vizioso, riproducono e confortano i sospetti. Accuse infamanti di disordini sessuali, di vizi indecorosi si spartiscono tra rinnegati nella fede, commedianti e miserabili. Il « topos » polemico della libellistica cattolica si salda con la macchia di infamia impressa dal diritto imperiale sugli esercenti l'attività teatrale (39); a se-

(35) MICCOLI, *La storia religiosa*, cit., p. 851.

(36) DELARUELLE-LABANDE-OURLIAC, *La Chiesa*, cit., p. 1083.

(37) In questo senso J. BURCKHARDT, *La civiltà del Rinascimento in Italia*, Firenze 1968, p. 398 ss., passim.

(38) Cf. *Il libro dei vagabondi. Lo « Speculum Cerretanorum » di Teseo Pini, « Il vagabondo » di Raffaele Frianoro ed altri testi di « furfanteria »*, a cura di P. Camporesi, Torino 1973, dove è riportato a p. CXXXVIII un passo del *De arte dictaminis* di Buoncompagno: *Velut scurra, totam Italiam regiravit cum cantatoribus, et tamquam eximius tructanorum se fingit esse medicus doctrinarum, ut fornicandi et adulterandi opportunitatem valeat invenire*. Per la significazione ereticale del termine, vd. H. GRUNDMANN, *Movimenti religiosi nel Medioevo. Ricerche sui nessi storici tra l'eresia, gli ordini mendicanti e il movimento religioso femminile nel XII e XIII secolo e sulle origini storiche della mistica tedesca*, Bologna 1974, p. 315 ss.

(39) D., 3, 2, 2, 5.

coli di distanza Sebastiano Flaminio e Battista Chelini, inquisiti di Luteranesimo ad Imola, passano per « grandi commediali », gente che « si diletta di sodomia et fa comedie per aver de li giovani beli a suo modo » (40). Mescolati a ciarlatani e prestigiatori, ugualmente senza fissa dimora, conventicole cerretanesche di « malandrini » e « donnacce », divise per sette (41) e dal linguaggio incomprensibile (42), maneggiano tutto l'armamentario di una religione superstiziosa e grottesca articolata sul culto delle reliquie, il gusto del miracoloso e l'orrore della morte. « Mai non si confessano né comunicano... Et fra loro ci sono vitij enormissimi et sodomie inaudite et insolite, et vivono di una vita infame » (43): alone sinistro che parifica questi « truntani » alle *societates occultae* dell'eresia. E davvero costoro ottenevano fra il popolo una fama di magia che, alimentata dalla paura e dalla credulità, faceva delle loro alchimistiche e stregonesche esibizioni altrettante pratiche apprese dal demonio. Perciò il sospetto s'accresce, l'attenzione si appunta sulle pozioni la cui efficacia si sospetta tratta immediatamente da oscure cooperazioni, *medicationes et curationes... que omnia fiunt virtute diaboli* (44). Il veneficio si muta in una questione *circa fidem*, come sembra dimostrato nuovamente dai nostri statuti cittadini che riferiscono al vescovo o al prevo-sto della cattedrale il compito di garantire che le sostanze in esame fossero *pro opere medicinali*, lasciando sullo sfondo ogni altro apporto di carattere tecnico (45). Vien fatto di pensare alle contemporanee, feroci repressioni avvenute in Francia e in Germania contro lebbrosi ed ebrei — altri gruppi discriminati ed emarginati — accusati di aver avvelenato i corsi d'acqua con le loro infezioni (46).

(40) G.F. CORTINI, *La Riforma e l'Inquisizione in Imola (1551-1578)*, « La Romagna, rivista di storia, letteratura e arte diretta da A. Grilli », XVII = n.s. II (1928), fasc. I-II, p. 87.

(41) *Il libro dei vagabondi*, cit., p. 17 ss.

(42) *Ibid.*, p. 71 ss.

(43) *Il dilettevole esame de' Guidoni, Furfanti e Calchi altramente detti Guitti nelle carceri di Ponte Sisto di Roma nel 1598. Con la cognitione della lingua furbesca o zerga comune a tutti loro, Il libro dei vagabondi*, cit., p. 359.

(44) BERNARDI COMENSIS O.P., *de Strigiis... tractatus*, in *Lucerna inquisitorum haereticae pravitatis... cum adnotationibus Francisci Pegnae sacrae theologiae et i.u.d. Additi sunt in hac impressione duo tractatus Ioannis Gersoni, unus de protestatione circa materiam fidei, alter de signis pertinaciae haereticae pravitatis*, Romae 1584, pp. 151-152.

(45) *Statuti della città di Imola*, cit., l. III, r. XXVIII, p. 189.

(46) MICCOLI, *La storia religiosa*, cit., p. 820; H.R. TREVOR-ROPER, *Protestantismo e trasformazione sociale*, Bari 1969, p. 153.

La sostanziale unità degli statuti imolesi — tuttavia — non è soltanto una funzione della loro rispondenza al quadro sociale che abbiamo tentato di profilare. A ben osservare, infatti, ci si accorge che nella totalità dei crimini contemplati dal cap. XXXVIII la pena comminata dal diritto civile fu, da lunga data e per svolgimento proprio, il rogo. D'uso popolare per i rei di magia e veneficio, l'arsione divenne il diritto consuetudinario nella Germania e Francia settentrionale per gli eretici (47), ma già il diritto romano l'aveva riservata a *malefici et mathematici* (48), eresiarchi e sodomiti (49), aruspici e *doctores necromantiae* (50). Quando Federico II nel marzo 1224 dettò la costituzione che per secoli sarebbe rimasta l'estrema forma di coercizione per un numero grandissimo di eretici, nell'irrogazione del fuoco era stato preceduto da Alfonso II (1194) e Pietro II d'Aragona (1197) (51). Limitatamente all'adulterio, la pena del rogo era stata inoltre comminata dal diritto romano in casi particolari (52); dal diritto germanico con maggiore larghezza (53). Remote suggestioni prudentemente cancellate da motivazioni politiche ma ancor prima da un coerente sviluppo del costume. Il bando sembrò infine un provvedimento di polizia sufficiente per allontanare degli indesiderati che per parte loro, del resto, avevan già posto in essere una condotta asociale. Non sarà inutile notare come negli statuti di contado la pena del rogo sia inflitta senza scampo ai *nepharia contra naturam agentes* (54) e a chi *falsum instrumentum fecerit*. Il di-

(47) *Leges Saxonum*, I, *Capitula de partibus Saxoniae*, 6, *Mon. Germaniae Hist. Inde ab anno Christi usque ad annum millesimum et quingentesimum*, edidit Societas *Aperiendis Fontibus Rerum Germanicarum Medii aevi*, *Legum* t. V, Hannoverae 1883, p. 37; M. SCOVAZZI, *Scritti di storia del diritto germanico*, II, *Aspetti del diritto penale germanico*, pp. 276-277.

(48) *Sent.*, V, XXIII, 17; *C. Tb.*, XVI=Brev. XIII, VIII, 16, 1; VIII, 16, 12.

(49) *Coll.*, XV, III, 6; *C. Tb.*, VIII, 7, 6.

(50) *C.*, 9, 18, 3.

(51) *Historia diplomatica Friderici Secundi sive constitutiones, privilegia, mandata, instrumenta quae supersunt istius imperatoris et filiorum eius. Accedunt epistolae paparum et documenta varia. Collegit, ad fidem chartarum et codicum recensuit, juxta seriem annorum disposuit et notis illustravit J.L.A. Huillard-Bréholles...*, t. II, pars I, Parisiis 1852, p. 421; F. RUFFINI, *La libertà religiosa. Storia dell'idea*, rist. Milano 1967, p. 28.

(52) *C. Tb.*, VIII, 24, 2; VIII, 24, 1, 5; Ed. ICT. *Theod.*, LXI.

(53) *Passio Aefrae vetustior et de passione Aefrae Armenia*, *Mon. Germaniae Hist.*, *Scriptorum rerum merovingicarum*, t. VII, pars I, *Passiones vitaeque sanctorum aevi merovingici cum supplemento et appendice*, edd. B. Krusch et W. Levison, Hannoverae et Lipsiae 1920, p. 203; *Afra, publica meretrix*; SCOVAZZI, *Scritti*, cit., II, *Le forme primitive del matrimonio germanico*, p. 72.

(54) *Statuti del contado*, cit., I, II, f. 33; per un rogo da attizzarsi, vd. GIOVANNI DI M^o PEDRINO DEPINTORE, *Cronica del suo tempo*, edita da G. Borghezio e M. Vattasso...

sposto, inserito a seguito della rubrica 67 del libro II *De beneficiis, venenente, furto, raptoribus mulierum, sodomitis et nonnullis aliis criminibus et possessione turbata*, è cumulato con altre norme, piuttosto eterogenee, tutte di carattere penale e ad indirizzo accentuatamente repressivo (55). L'exasperata reazione del mondo rurale alle degenerazioni del costume testimonia un attaccamento alle tradizioni, piuttosto vietato per vero, che è proprio di un ambito chiuso alla percezione dei nuovi tempi. È una impressione che pare confermarsi fin dalla prima pagina dei capitolarî di contado laddove, esaurito il preambolo, gli statutarî, premettendo *ante omnia statuta de iis qui offendunt Divinam Aeternamque maiestatem* (56), collocano la rubrica *De haereticis et patarenis*. Troppo facile notare l'ingenuità politica di quei legislatori, di qualche cultura ma pur sempre del contado e bene spesso conservatori, che credono ancora, come sarebbe stato possibile fino a quaranta-cinquant'anni prima, a un ruolo di primaria importanza del fenomeno ereticale sì da giustificare la precedenza nella compilazione. Le ragioni sono altre, e diverse fra loro. Alla residua dispersione nelle campagne di sparuti manipoli eretici, va aggiunta l'endemica predisposizione del mondo rurale a certe ossessioni. Una fantasia sovraccitata dalle solitudini fa rivivere qui antichissimi rituali legati al culto della fertilità che il cristianesimo aveva esorcizzato solo riassumendone la vitalità nel suo bagaglio misterico ed agiografico (57). Nessun dubbio che la Chiesa romana, dalla quale il contado di Imola dipendeva *immediate* portasse alla loro repressione un interesse pregiudiziale. Ma è tempo di vedere come le cose accadessero in pratica. I documenti fino alla seconda metà del sec. XVI sono tali da farci sospettare che in Imola, di eresia, quasi non ve ne fu; oppure i fenomeni di dissenso religioso furono talmente deboli da non riuscire a lasciare traccia di sé. Non è facile valutare quali conseguenze producesse 'in loco' la

con note storiche di A. Pasini, I (1411-1436), Studi e testi, Roma 1929, p. 163, n. 280, 24.11.1427.

(55) A titolo di confronto, gli statuti cittadini chiariscono che colui il quale sarà scoperto valersi di « falso instrumento » sarà destinato a perdere senz'altro la causa, e nell'impossibilità di pagare entro 10 giorni 200 libbre bon., anche la mano destra (*Statuti della città di Imola*, I, III, r. XXVII, p. 188). Per la pena crudele degli statuti di contado non saprei trovare altro precedente che *C. Tb.*, VIII, 21, 5 = *Brev.*, VIII, 17, 1 e *C.*, 9, 24, 2.

(56) *Statuti del contado*, cit., f. 1.

(57) ZANCHINI UGOLINI, ... *De haereticis clarissimus tractatus aureus cum locupletissimis additionibus et summaris R.P.F. Camilli Campegii papiensis O.P.*... *Accesserunt illustrium quorundam Doctorum consilia aliquot nusquam antea impressa eiusdem F. Camilli Campegii diligentia in unum collecta.*..., Romae 1568, p. 175.

opposizione alla Riforma promossa da Nicolò II (1059-1061) da parte di un nostro vescovo, Ulrico (1053-1074), campione del clero nicolaista. Questi, riconosciuto autore di un libello destinato a buona fortuna non solo in Italia, ma in Germania e in Francia (58), proponeva di prevenire la sregolatezza dei costumi dei chierici riconoscendone canonicamente il matrimonio, non obbligando nessuno alla continenza « con una coartazione violenta ». Allo scopo, Ulrico allegava diversi passi della Sacra Scrittura e dei Padri, rendendone mutili alcuni, fraintendendone altri. Non doveva essersi ancora spenta la contesa sulla disciplina ecclesiastica che nuovi contrasti allontanavano da Roma la sede episcopale di S. Cassiano. Il vescovo Morando (1082-1103) ed il comune di Imola abbracciano insieme la causa imperiale di Enrico IV e dell'antipapa Clemente III (1080-1100) (59). La riscossa urbanista riguadagna la « città tripartita » (60) alla Sede Romana nel 1095 con l'ascesa all'episcopato di Ottone (1095-1108); Morando, ormai esule a Ravenna, divide con Guiberto l'inevitabile declino. Trascorrono settanta anni e l'elezione scismatica di Pasquale III (1164-1168), favorita e sostenuta da Federico I (1152-1190), relega sulle montagne della Massa di S. Ambrogio il vescovo Rodolfo (1149-1167) (61). La venuta di Bertoldo di Königsberg e la presenza in Imola del Barbarossa non basteranno a dirimere i dubbi sulla legittimità dell'elezione di Guido da Crema. Dal 1159, anno di elezione di Alessandro III (1159-1181), nei documenti rogati tra il castello di S. Cassiano ed Imola il nome del pontefice per lo più non appare: lo spazio in bianco si alterna con le parole d'afflizione: *certum papam nondum habemus* (62). Alle rade sortite in favore di Alessandro III corrispondono due atti — rogati in Imola e nello stesso castello ov'è la sede episcopale — ricono-

(58) A. FLICHE, *La riforma gregoriana e la riconquista cristiana (1057-1123)*, « *Storia della Chiesa* », cit., VIII, pp. 41, 104, 142 e bibliografia in nota; G. FURNASARI, *Il sinodo guibertista del 1089 e il problema del celibato ecclesiastico*, « *Studi Medievali* », a cura del Centro italiano di studi sull'alto medio evo, s. 3, XVI (1975), fasc. I, pp. 273-599.

(59) S. ALVISI, *Il comune d'Imola nel sec. XII*, parte II, *Istituzioni e vicende del comune d'Imola nel secolo XII (1130-1159)*, Biblioteca Storica Bolognese, 14, Bologna 1909, p. 80.

(60) A. VASINA, *Nel Medioevo: la città tripartita*, « *Jòmila come Imola* », a cura di R. Renzi, Bologna 1968, p. 47.

(61) G.F. CORTINI, *Storia di Castel del Rio dalle origini all'anno 1932*, Imola 1933, p. 10 ss.

(62) S. GADDONI-G. ZACCHERINI, *Chartularium imolense*, I, *Archivum S. Cassiani (964-1200)*, Imolae 1912, n. 192, p. 253, 6.10.1159; n. 195, p. 256, 6.12.1159; n. 199, p. 261, 17.12.1159; n. 240, p. 304, 30.8.1165; II, *Archiva minora*, Imolae 1912, n. 746, p. 329, 10.3.1160.

scenti l'autorità di Pasquale III (63). L'incertezza passa al di sopra dei confini politici — Imola è fautrice dell'Impero, mentre il Castello di Imola e di S. Cassiano aderiscono alla Lega — per riportarsi e risolversi su un piano dottrinale. Proprio per questo, forse, ancor prima che sia battaglia a Legnano (1176), dal 1175 innanzi (64) la crisi si risolve uniformemente in senso ortodosso e a distanza di trenta anni si parlerà di quei momenti come vissuti *tempore errisie* (65). Del sec. XIII, che pure conosce il brulicare di eresie un po' in tutta Italia, non restano memorie apprezzabili ai nostri fini: il movimento dei Flagellanti, che avrebbe mosso l'intera città di Imola verso Bologna, non fu ispirato, almeno ai suoi inizi, da motivazioni eterodosse (66). Altrettanto bene intenzionato dovette essere quel notaio imolese quando sottopose al giudizio dei francescani il libello di Gherardo da Borgo S. Donnino e, pur avendolo *valde carum*, dovette tollerarne l'abbruciamiento *amore Dei et ordinis* (67). Gli Imolesi, però, non erano tutti così accomodanti. A cominciare dal podestà, che aveva promulgato nel 1255 statuti *contra ecclesiasticam libertatem* (68) e poi giù, dal capitano fino alla turba di facinorosi che *iniquitatem iniquitati nequiter apponendo* avevano invaso con la violenza il palazzo episcopale (69). Erano trascorsi sette anni e i *colla superba* (70) degli Imolesi, non propensi a piegarsi per certa que-

(63) Per Alessandro III: GADDONI-ZACCHERINI, *Chartularium*, cit., I, n. 197, p. 258, 13.12.1159; n. 214, p. 277, 5.3.1161; n. 215, p. 278, 1.10.1161; n. 272, p. 337, 2.4.1172; n. 285, p. 349, 1.12.1173; n. 291, p. 357, 26.8.1174; II, n. 747, p. 330, 2.3.1161; n. 775, p. 375, 28.1.1160. Per Pasquale III: I, n. 253, p. 317, 22.1.1167; II, n. 630, p. 172, 3.2.1168.

(64) GADDONI-ZACCHERINI, *Chartularium*, cit., I, n. 293, p. 359, 7.1.1175; n. 294, p. 361, 7.1.1175; n. 298, p. 365, 10.9.1175; II, n. 770, p. 367, 8.5.1175.

(65) GADDONI-ZACCHERINI, *Chartularium*, cit., I, n. 451, p. 546, Ferrariae 1197.

(66) L'ortodossia del movimento non pare del tutto chiara in J. LARNER, *Signorie di Romagna. La società romagnola e l'origine delle signorie*, Bologna 1972, p. 266. Per essi si veda però DELARUELLE-LABANDE-OURLIAC, *La Chiesa*, cit., p. 858 ss. e bibliografia in nota. Deviazioni marginali vi furono in questo come in altri movimenti di penitenza che interessarono non solo Imola ma l'intera Italia. L'esempio può esserci offerto dalla più tarda disciplina dei Bianchi *Clamantium misericordiam Deo vivo et vero* (Arch. Notarile Mandamentale di Imola=A.N.M.I., A VOLPE BERTUS, I, 149v, 30.9.1399; I, 151, 8.11.1399). Cf. A. FRUGONI, *La devozione dei Bianchi del 1399*, « *L'attesa dell'età nuova* », cit., p. 234 ss.

(67) SALIMBENE DE ADAM, *Cronica*, ... a cura di G. Scalia, Scrittori d'Italia, 233, II, Bari 1966, pp. 663-664; minori scrupoli avrà Domenico, già rettore del monastero di S. Giovanni di Linaro nel tenere un libro di Cecco d'Ascoli, arso nel 1327 come « astrologo » e « patarino » (A.N.M.I., A MONTE LUCA, II, 150, 12.9.1427).

(68) A.S.C.I., mz. II, n. 28, 29.12.1255.

(69) Lettera di Alessandro IV in data 23.5.1259 riportata da A.M. MANZONI, *Episcoporum cornelianensium sive imolensium historia*, Faventia 1719, p. 198.

(70) Cf. BERNARDUS BONONIENSIS, *Multiplies epistole que diversis et variis nego-*

stione di canonicato (71), si adunano di nuovo per replicare e rincarare lo spettacolo. Armata una schiera, si abbattono porte e cancelli, si sfondano serrature fino al luogo dov'è il capitolo; qui, al colmo dell'impudenza, gli invasori mettono mano sui preti, spogliano l'altare e fanno razzia nelle camere del prevosto. L'immediata reazione del vescovo Tommaso è la scomunica del vicario, degli anziani, degli ufficiali, del popolo che ha preso parte all'impresa da ribaldi; ad essa tien dietro l'interdetto sulla città e il suburbio (72). La replica è altrettanto dura. Nell'appello alla Curia Romana i rettori della città alzano la voce: si provveda a trasferire un vescovo che sottopone a interdetto la città per cause frivole proibendo *baptismata parvulorum et penitentiam infirmantibus*, in pubblico bestemmia di Dio, della Vergine e dei Santi, *periurio, homicidio et carnis vitio tam secundum naturam quam contra naturam et aliis et multis criminibus irretitus*, amico di usurai e simoniaci lui stesso (73). In tutto questo non è difficile immaginare che se dottrine eretiche fossero giunte a macchiare anche solo le intenzioni di qualcuno fra quegli scalmanati i pontefici, ma ancor prima il vescovo imolese, non si sarebbero fatti scrupolo di segnalarlo. L'acredine dei rapporti, l'animosità della reazione non giunse mai — probabilmente — a livelli di consapevolezza che avrebbero ben altrimenti e lungamente provato il tessuto sociale e politico del nostro comune. Per avere una documentazione esplicita a proposito del sentimento religioso del nostro popolo, occorre attendere il quarto decennio del XIV secolo, a un di presso gli anni delle redazioni statutarie. Anche allora il quadro che ne risulta è estremamente povero: a Imola l'inquisitore condanna solo per usura, nel contado è comminata qualche multa per bestemmie e per tiepidezza nelle opere della fede. Malauguratamente, per parecchie delle somme riscosse — cifre esigue, in ogni caso — non si riporta la motivazione; e tuttavia non è difficile immaginare le colpe di questi comitatini sorpresi a profferir *verba haereticalia* dal compagno di gioco o di viaggio, dal vicino che vuole avvantaggiarsi della altrui *fatua simplicitas* per guadagnare la ricompensa che compete all'accusatore (74).

tiis utiliter possunt accomodari, a cura di V. Pini, Biblioteca di « Quadrivium » - Testi per esercitazioni scolastiche, 7, Bologna 1969, p. 31.

(71) A.S.C.I., mz. II, n. 138, 27.9.1266.

(72) MANZONI, *Episcoporum*, cit., p. 203.

(73) A.S.C.I., mz. III, n. 1, 1267.

(74) ... *poena pecuniaria... imponenda... quia interdum aliqui proferunt verba hae-*

Nelle reti dell'inquisitore Giacomo Signorelli restano impigliati anche un frate, Giacomo Mattioli di Zagonara, cittadino imolese, e Santolino Benvenuti, arciprete della pieve di S. Cassiano, forse disobbedienti, oppur di quel clero superstizioso e rilassato che in sempre maggior numero ulcera la Chiesa (75). Nel caso di fra' Giacomo l'alta cifra pagata, 90 libre bon., lascia intuire una colpa almeno proporzionale. Pur con tutto questo i maggiori guadagni vengono all'Ufficio dell'Inquisizione con la scoperta e la condanna delle attività usurarie. All'attività si applicavano — oltre ai giudei — non solo i banchieri di professione, ma nobili, artigiani, commercianti, possessori di terre a diverso titolo, fin anche religiosi (76), tutti preoccupati a dimostrare — con una certa parvenza di verità — che i loro erano affari legittimi e non riprovati. Su tali operazioni si esercitava di continuo l'occhio attento dell'inquisitore: secondo il diritto canonico, infatti, usurari e prestatori su pegno non solo erano considerati incapaci di testare validamente, ma in quanto privati dei sacramenti, della sepoltura cristiana e al bando della Chiesa, cadevano in sospetto d'eresia (77). Nondimeno, le esigenze dei traffici imponevano nel fatto un costo al denaro e rendevano necessaria l'opera dei prestatori al cui

reticalia quae nullam habent excusationem, et proferunt ludendo, vel iracunde, vel ex fatua simplicitate... (BERNARDI COMENSIS O.P., *Lucerna*, cit., p. 87). I documenti relativi all'Ufficio dell'Inquisizione in Romagna sono stati pubblicati da C. PIANA O.F.M., *Chartularium Studii Bononiensis S. Francisci (saec. XIII-XIV)*, *Analecta Franciscana sive Chronica aliaque varia documenta ad historiam fratrum minorum spectantia edita a patribus collegii S. Bonaventurae*, t. XI, Ad Claras Aquas-Florentiae 1970, p. 363 ss.

(75) Due esempi tra i molti che potrebbero essere fatti: don Giovanni di Giacomo Gratuxa, parroco di S. Pietro a Mazzolano se l'era data a gambe da Imola e il suo territorio dopo aver commesso un *maleficium* sulla persona del conte Lodovico della Bordella (A.N.M.I., A MONTE ANTONIUS, XII, 323, 7.12.1440. Cf. A MONTE LUCA, XIII, 8v, 1.1.1460). Quattro anni dopo, in un processo celebrato davanti all'inquisitore di Bologna, Gaspare Sighicelli, poi vescovo di Imola (1450-1457), risulta che un *abbas Ioannes de Imola* intorno al 1433 aveva fornito all'imputato Marco da Gesso parecchie ampolline di vetro e di cristallo nelle quali diceva esservi racchiusi degli spiriti, al fine di compier con esse sortilegi e invocazioni (C. PIANA O.F.M., *Nuovi documenti sull'università di Bologna e sul collegio di Spagna*, II, « Studia Albornotiana », XXVI, 1976, p. 823, n. 2033). Non è difficile identificare l'*abbas* nel benedettino Giovanni Paolucci, rettore della chiesa dei ss. Donato e Paolo (...1423-60...), già coinvolto nel furto di un antifonario nella chiesa degli eremitani. Incarcerato, si era difeso sostenendo che il volume gli era venuto tra le mani *modo quodam secreto in confessione*. Creduto, era stato assolto (A.N.M.I., A MONTE LUCA, IX, 270v, 18.2.1435), ma — forse in dipendenza dell'accaduto — non più reintegrato nella rettoria. Dal dicembre 1436 sarà abate del monastero di S. Matteo in Imola (A.N.M.I., A MONTE LUCA, V, 57v, 26.9.1436; V, 110, 13.12.1436).

(76) *Agnesia qm. Landi de S. Martino in Argine comitatus Bononie olim conversa delle suore del convento di S. Stefano di Imola dell'ordine di S. Chiara*, A.N.M.I., A VOLPE BERTUS, IV, 149v, 3.8.1388.

(77) X, 5, 19, 3; VI, 5, 5, 2. *Clem.*, 5, 5, modificò gli indirizzi forniti dalla bolla di Alessandro IV citata alla nota 22.

banco gli istituti religiosi non meno che i signori ricorrevano puntualmente (78). Gli statuti della città di Imola tentarono un compromesso tra le opposte esigenze stabilendo che delle somme di denaro dei beni mobili o immobili dimostrate dalla carta di obbligazione o per testimoni, gli usurai manifesti non potessero essere soddisfatti che per un quarto. Soluzione discutibile e che certamente si prestò nella prassi a facili frodi, ma che ebbe il merito di guardare in faccia al problema. Uno statuto del 23 agosto 1330 liberava dai debiti d'usura gli abitanti del contado che ne fossero gravati negoziando a soccida e mezzadria, promettendo inoltre uguale sollievo per il futuro: il rigorismo morale degli statuti del contado appare, qui forse più che altrove, astratto e inconcludente (79). L'organizzazione cittadina offriva invece una soluzione di comodo a tutte le parti interessate: ai contraenti il prestito, decurtando drasticamente le cifre nominali; agli uomini di Chiesa, istituendo un *datium* (80) su tutti gli usurai manifesti che li puniva in quanto pubblici peccatori; ai gestori dei banchi, che pagando questa sorta di licenza una volta al mese, eran così liberati da ogni altra censura e vessazione; al comune, infine, che tramite l'appalto, traeva alle casse 54 libbre bon. all'anno (81). Preti e frati avevano poi buon gioco nel carpire sul letto di morte di questi certissimi candidati alle pene dell'inferno le ultime parole di pentimento e la promessa di restituzione: ma poiché il più delle volte non era possibile raggiungere le vittime dell'ingorda avarizia, la cifra era capitalizzata e consegnata *pro male ablatis* ad opere pie e al vescovo in quanto procuratore dei poveri. I più esposti non eran dunque i feneratori che dietro l'insegna, nei trivi o a casa propria, mutuavan denaro, quanto piuttosto gli operatori occasionali, i piccoli prestatori su pegno, che una volta scoperti sul fatto attiravano su di sé il disprezzo dei più accorti e la rabbia

(78) A Imola sono soprattutto le Clarisse a cadere nei lacci degli usurai: A.N.M.I., A MONTE LUCA, IV, 236, 30.4.1434; ma anche le consorelle bolognesi non possono far di meglio: A.N.M.I., A MONTE ANTONIUS, IX, 11, 17.1.1430.

(79) *Statuti della città di Imola*, cit., l. II, r. LXIII, p. 141; *Statuti di contado*, cit., l. I, f. 12v. Sovente i contratti di mezzadria, ma ancor più di soccida, coprivano operazioni usuarie. Cf. per tutti G. SICARD, *L'Usure en milieu rural: notes sur le bail à cheptel dans la doctrine de la fin du Moyen Age*, « *Études d'Histoire du droit canonique dédiées à G. Le Bras* », II, Paris 1965, pp. 1395-1405.

(80) *Statuti della città di Imola*, cit., l. IV, r. II, p. 255.

(81) A.S.C.I., *Quaderni di entrate e di spese di Pellegrino Carvasalli*, mz. VIII, n. 84, a. 1335, n. 91, a. 1336; nel 1371 il cardinale Grimoard accerta un'entrata di libbre bon. 100 dalla licenza d'usura (Ed. A.I. PINI, *La popolazione di Imola e del suo territorio nel XIII e XIV secolo. In appendice, l'estimo di Imola del 1312*, Bologna 1976, p. 205).

dei poveri. Il disgraziato, trascinato davanti all'inquisitore, doveva stornare da sé il sospetto d'eresia (82); ma l'orgoglio e una tal quale spregiudicatezza borghese spesso lo perdevano. Diceva: dar due corbe di frumento a mutuo per riaverne tre al tempo del raccolto è un incerto anche per il mutuante perché talora il frumento vale di più e talaltra meno; oppure, che differenza fa ricavare un guadagno da una casa anziché dal denaro? Questo era di per sé abbastanza per un inquisitore della fede, ma l'incauto andava oltre e pretendeva di dar ragguagli sulla morale dei nuovi tempi: chi ha ricchezza e beve e mangia meglio in questa vita, merita bene anche nell'altra, ammesso che vi sia, perché questo mondo *est pulchrior paradisi quae sit*. Inutile, comunque, andare a rivangare fatti passati, *quod Deus dimiserat omnia ventis* (83). Qualcuno, in mezzo a questi giri di parole, perde tutto, avendo concesso soltanto di veder sostituita all'esecuzione forzata la vendita *cuicumque voluerit* (84).

Se a riguardo dell'usura abbiamo già segnalato una disciplina concorrente da parte degli statuti e del diritto canonico, altrettanto è a dirsi a proposito dell'eresia alla cui persecuzione entrambi gli ordinamenti approntavano specifiche procedure. L'evoluzione dei reciproci rapporti è ancora *vexata quaestio* anche perché la storia ecclesiastica dei nostri comuni fu diversissima: tuttavia, prima di portare a termine il nostro modesto contributo occorrerà spendere qualche parola sull'origine ed il funzionamento del tribunale dell'Inquisizione in Romagna. Nel 1237, quando Gregorio IX (1227-1241) commette al priore provinciale dei Predicatori di Lombardia l'incarico di mandare alcuni dei suoi frati in Romagna, si viene effettivamente a creare una sorta di inquisizione ereticale che a dispetto delle novità, più apparenti che reali, doveva tuttavia ricalcare — in sostanza — le orme della ormai insufficiente visitazione episcopale (85). La situazione si mantene-

(82) Cf. ZANCHINI UGOLINI, *de haereticis... tractatus*, cit., pp. 248-249.

(83) PIANA O.F.M., *Chartularium*, cit., p. 376. Vd. pure pp. 372-374.

(84) P. S. GADDONI O.F.M., *Documenta ad historiam trium ordinum S. Francisci in urbe Imolensi, I, Conventus primi ordinis « de prope Imolam » (12...-1351)*, « Arch. Franciscanum Hist. », V (1912), fasc. I, p. 63, 2.4.1332.

(85) *Ille humani generis*, 20.5.1237, *Bullarium ordinis Fratrum Praedicatorum... opera F.H. Ripoll... editum et ad autographam fidem recognitum, variis appendicibus, notis, dissertationibus ac tractatu de consensu bullarum illustratum a P. F.A. Bremond...*, t. I, Romae 1729, p. 95. Mi affido qui all'autorità di P.G. FUSSENEGGER O.F.M., *De manipulo documentorum ad usum Inquisitoris haereticae pravitatis in Romandiola Saec. XIII*, « Arch. Franciscanum Hist. », XLIV (1951), fasc. I-II, p. 71, poiché nel Bullario in parola la bolla appare veramente inviata *...Priori provinciali Fratrum O.P. in Lombardia...*

ne inalterata attraverso la bolla *Tunc potissime* (86) fino al posente sforzo riorganizzativo attuato da Innocenzo IV (1243-1254) con la decretale *Ad extirpanda* (87). Siamo convinti che a suo mezzo si attuò un profondo rivolgimento non solo con la creazione di uno stabile ed efficiente organismo di persecuzione, ma ancor più per aver sostituito alle autorità secolari, che da anni erano alla testa del movimento repressivo, dei religiosi esclusivamente dipendenti da Roma. Nel giudizio intorno agli eretici non c'è parola, in quella bolla, che richiami la presenza e l'attività di un magistrato comunale che non sia quella che si riferisce alle semplici modalità di esecuzione della pena. Veramente nessun organo di repressione dell'eresia dipende più dal potere civile; non l'assessore incaricato di assistere gli inquisitori, non l'altro assegnato alla vigilanza sulle divisioni dei beni, non i tre *viri catholici* che giudicano l'operato del podestà cessato di carica, perché tutti sono eletti e sorvegliati dai religiosi della città. I comuni dell'Italia superiore — e Imola fra questi — si erano dati negli statuti ben altre norme per gestire una propria inquisizione garantita dal vescovo. Così, come per la prima metà del sec. XIII l'inserimento delle leggi di diritto comune avverse all'eresia costituì spesso materia del contendere tra i comuni e Roma, allo stesso modo negli anni successivi i rapporti si guastarono nuovamente intorno ai limiti entro cui si doveva esercitare il potere degli inquisitori pontifici. In questo senso pare abbastanza significativo che nel 1254 Innocenzo IV invitasse i frati incaricati dell'ufficio in Romagna a *interpretare statuta civitatum* (88) che, evidentemente, ancora non si erano uniformati alle nuove pretese di Roma. Da pochi mesi, intanto, l'Inquisizione nella nostra provincia era passata dalle mani dei Domenicani a quelle dei Francescani (89) che la gestivano per l'opera di un loro confratello (90) al quale

(86) *Tunc potissime*, 27.9.1251, *Bullarium ...Praedicatorum*, cit. t. I, p. 199.

(87) *Ad extirpanda*, 15.5.1252, *Bullarium Franciscanum*, cit., t. I, ab Honorio III ad Innocentium IV, Romae 1759, p. 608.

(88) *Ut commissum vobis*, 21.6.1254, in G. ROSSINI, *Un piccolo codice inquisitoriale del convento di S. Francesco di Rimini nella Biblioteca comunale di Faenza*, « St. Romagnoli », II (1951), p. 138. La bolla riprende i temi della precedente *Cum negotium* (9.3.1254, in *Bullarium*, cit., t. III, a Lucio III ad Clementem IV, scilicet ab an. 1181 ad an. 1268, Romae 1740, p. 342, n. XXXVI) inviata *dilectis filiis fratribus o.p., inquisitoribus haereticae pravitatis*.

(89) *Licet ex omnibus*, 28.6.1254, in ROSSINI, *Un piccolo codice*, cit., p. 139.

(90) FUSSENEGGER O.F.M., *De manipulo*, cit., p. 71, nel ritenere affidata la giurisdizione d'eresia ai minori fin dal 29.5.1254 in forza della bolla *Licet ex omnibus*, pare fraintendere lo Sbaralea (op. cit., I), che a p. 742, sotto la data, non fa parola

le autorità secolari eran tenute a prestare aiuto. A rinforzo di costoro il pontefice chiamò tosto gruppi di fedeli che organizzati in confraternite della S. Croce stessero *pro Evangelicis... legibus defendendis... in locis, ubi contra haereticos... inquisitionis officium est commissum* lucrando gli stessi privilegi concessi ai combattenti in Terra Santa (91). Cinque anni dopo Alessandro IV (1254-1261) raddoppiava il numero degli ufficiali incaricati per le diocesi di Cesena, Rimini, Cervia, Ravenna, Imola, Forlì e Forlìmpoli assegnando un inquisitore alla sede di Faenza, l'altro a quella di Rimini (92). Disposizione, questa, che sarà confermata poi dai pontefici Urbano IV (1261-1264) (93) e Clemente IV (1265-1268) (94). Accanto, e talora contro, questa organizzazione governata da una propria disciplina, costruita con decennale tenacia dalle decretali pontificie, stava ancora la vecchia legislazione comunale. Noi riteniamo che di questo contrasto rimangano ancora indizi sufficienti anche nei capitolari imolesi.

Tutto il disposto che fa seguito alla rubrica XXXVIII parla in maniera abbastanza chiara di una procedura affidata alle magi-

di quella funzione per la Romagna (assai meno a p. 738, come indicato dal Fusse-
negger!). Cf. ROSSINI, *Un piccolo codice*, cit., p. 139.

(91) *Malitia huius temporis*, 13.7.1254, in ROSSINI, *Un piccolo codice*, cit., p. 139.

(92) *Licet ex omnibus*, 11.2.1259, in FUSSENEGGER O.F.M., *De manipulo*, cit., p. 76.

(93) *Licet ex omnibus*, 23.3.1262, u.s., ibid.

(94) *Licet ex omnibus*, 1.12.1265, in FUSSENEGGER O.F.M., *De manipulo*, cit., p. 75. Non è improbabile, tuttavia, che ancor prima della data dell'11.2.1259 l'inquisitore di Romagna si avvallesse dell'opera di un collega della cui necessità la bolla alessandrina forse non fu altro che un tardivo riconoscimento. Il suo ricordo è contenuto in una lettera inviata per l'appunto al frate inquisitore della nostra provincia il 13.12.1258 là dove si legge: *socio autem tui ordinis fratri (Firmissime teneat, in Bullarium Franciscanum*, cit., t. II, Romae 1761, p. 315). Quanto alla sede del tribunale dell'Inquisizione, i documenti rinviano a Faenza come indicato dallo Sbaralea, op. cit., t. II, p. 323. Le incertezze del Gaddoni (*I frati minori in Imola e i tre ordini francescani nella città e diocesi imolese*, Quaracchi presso Firenze 1911, p. 9) nel localizzare il primo inquisitore di cui si abbia notizia negli archivi imolesi dipendono dall'aver frainteso un passo di G. Bonoli (*Storia di Lugo e annessi*, Faenza 1732, p. 274) che parla sì di una compagnia di S. Croce adunata nell'omonima cappella presso i Francescani di Lugo, ma non dell'erezione in loco di un tribunale dell'Inquisizione. Di una confraternita di Crocesignati è altresì memoria in Rimini, Faenza, Riolo (S. GADDONI O.F.M., *Le chiese della diocesi d'Imola*, I, Imola 1927, p. 127) e in Imola nel 1529 (ROSSINI, *Un piccolo codice*, cit., p. 145). Se facesse capo alla cappella dallo stesso nome che si trovava in S. Francesco o alla chiesa di S. Croce, come fu in Castalbolognese (GADDONI O.F.M., *Le chiese*, cit., p. 33), non sapremmo dire. Certo è che una scuola S. Crucis nel 1433 aduna in questa due laici ed un canonico della cattedrale (A.N.M.I., DE MONTE LUCA, IV, 140, 10.2.1433). Per la storia dell'istituzione, più in generale, è significativo che il ricavato delle multe sia versato dall'inquisitore al nunzio apostolico talora *venetiis in prioratu S. Crucis*, talaltra *in prioratu S. Crucis de Cesena* (PIANA O.F.M., *Chartularium*, cit., p. 376). Indicazioni altrettanto incerte in L. PAOLINI, *Il «De officio inquisitionis»*. *La procedura inquisitoriale a Bologna e a Ferrara nel Trecento*, Bologna 1976, p. XII, n. 28.

strature del comune: così l'accusa e la denuncia che l'avviano, il sistema di probazione differenziato rispetto ai provvedimenti di espulsione e di confisca. Nella persecuzione del crimine il podestà conserva un ruolo di primo piano, sia nell'inquisizione (95) che nella pronuncia e nella successiva esecuzione della sentenza di pubblicazione dei beni, nell'interposizione d'appello e nell'*arbitrium* di procedere avverso i contravventori del banno. Non v'ha dubbio che in siffatto giudizio la cognizione della ragione del delitto, vale a dire se una certa opinione fosse eretica o meno, era rilasciata alla competenza del vescovo che veniva così chiamato a integrare una istituzione schiettamente comunale (96). Un siffatto ordine di cose doveva essere piuttosto risalente, analogo com'è nella sostanza al tenore degli statuti che altri comuni dell'Italia superiore vennero fissando intorno al secondo trentennio del secolo XIII. A ulteriore conferma di quanto siamo venuti esponendo è la disposizione che sancisce la divisione dei beni all'eretico in due parti spettanti al comune e all'accusante: comune ad altri capitolari cittadini, essa presenta viceversa notevoli divergenze dalla disciplina voluta da Innocenzo IV con la decretale *Ad extirpanda* (97) e ancor maggiori discrepanze rispetto alla pratica (98) e alla dottrina affermatesi verso la metà del sec. XIV (99). Non sarà difficile rendersi conto di altre macroscopiche sfasature sfogliando quel trattato *De haereticis* di Zanchino d'Ugolino che per

(95) Vd. sopra, nota 8.

(96) Nel 1341 Rambaldo *episcopus imolensis, impeditus pluribus... negotiis* delega l'inquisitore di eretica pravità nella provincia di Romagna affinché in qualità di vicario possa *contra quamlibet personam exercentem... incantationes, invocationes demonum, auguria, prestigia, facturas vel quecumque alia maleficia, divinationes aut sortilegia vel recursum habentes ad facientes premissa, procedere; inquirere et eas punire, prout iustitia suadebit* (PIANA O.F.M., *Chartularium*, cit., pp. 372-373). Molto probabilmente la giurisdizione del vescovo su questi che *proximi sunt hereticis*, era ottenuta in seconda istanza dopo che l'inquisitore aveva appurato non essere costoro macchiati del crimine principale, ma della minor figura di reato procurata da credenze superstiziose. L'accertamento da parte del presule doveva innescare, stante la chiara dizione dello statuto XXXVIII, la procedura di bando da parte dell'autorità secolare. Si riproponeva così, appena un gradino sotto al reato d'eresia, ormai avocata dall'inquisitore alla propria competenza, il meccanismo di repressione comunale che, garantito dalla lettera degli statuti, doveva aver avuto luogo in epoca anteriore avverso gli eretici. A ciò va aggiunto che il vescovo, vale a dire un soggetto profondamente inserito nella vita del comune, aveva potere di *inquirere*, di condurre cioè una propria inchiesta in merito che fatalmente poteva portare *ratione proximitatis* alla scoperta di veri eretici.

(97) *Lex* 33.

(98) PIANA O.F.M., *Chartularium*, cit., p. 372 ss.

(99) *...Romana Ecclesia vult quod dimidia dictorum bonorum designetur suae camerae: et alia dimidia remaneat officio Inquisitionis...* (ZANCHINI UGOLINI, *de haereticis ... tractatus*, cit., p. 203).

la contemporaneità con la riforma statutaria di Lippo Alidosi (1335-1349) costituisce un'attendibile testimonianza delle tendenze in atto nella persecuzione dell'eterodossia che avrebbero ben dovuto trovar posto in una legislazione 'moderna'. *Sciendum est* — esordisce il frate, polemico contro vecchie e nuove resistenze — *quod hoc crimen haereseos est crimen ecclesiasticum et eius cognitio pertinet ad iudicem ecclesiasticum... Et per hoc dicitur, quod saecularis potestas, sive iudex non intromittit se, vel suam non exercet iurisdictionem contra haereticos: ne detrahatur videatur iurisdictioni ecclesiae: et ne ponat falcem suam in alterius messem* (100). L'intervento dell'autorità laica è talmente arretrato da esercitarsi ormai solo nell'imposizione della pena dopo la sentenza del giudice ecclesiastico (101) al quale spettano di diritto poteri non solo giurisdizionali, ma anche di polizia e amministrativi (102). La ricerca, la cattura, la custodia degli eretici interessarono ancora i podestà solo in quanto richiesti e diretti dall'inquisitore: ma una volta prestato l'aiuto era ferma raccomandazione che non procedessero oltre, nemmeno per chiedere all'ecclesiastico di mostrare gli incartamenti processuali onde constatare se il condannato a subire la pena capitale fosse stato trattato *iuste vel iniuste* (103), atteso che il più delle volte gli inquisitori erano ignari di diritto e facilmente incespicavano. La pronuncia favorevole di Bartolo da Sassoferrato — secondo Bernardino da Como — fu subissata da un coro di voci avverse. Le garanzie prescritte dagli statuti imolesi in merito ai testimoni — che fossero idonei e *de vicinia persone accusate* — sono superate dalle esigenze di una nuova istituzione che vieta di dichiararne il nome anche al podestà. In un ultimo punto possiamo valutare, infine, quanto nel 1334 il testo del capo XXXVIII fosse ormai anacronistico: *Circa hanc... bonorum confiscationem... est sciendum, quod licet bona ipso facto, seu ipso iure confiscata intelligantur commisso crimine heresis, tamen necessaria est sententia declaratoria iudicis super ipsa confiscatione* (104). Questa sentenza declaratoria era pronunciata un tempo *In terris Ecclesiae* dal vescovo o dall'inquisitore; nella terre dell'Impero, invece, dai giudici e dalle autorità secolari. Ma oggi — soggiunge Zanchino — il giudice ecclesia-

(100) Ibid., p. 38. Cf. PAOLINI, *Il «De officio»*, cit., p. 28⁷⁸⁵ e p. 121⁵⁶¹.

(101) ZANCHINI UGOLINI, op. cit., p. 38, u.s., ibid.

(102) Ibid., p. 39.

(103) BERNARDI COMENSIS O.P., *lucerna*, cit., p. 39.

(104) ZANCHINI UGOLINI, *de haereticis ... tractatus*, cit., p. 141.

stico la ritiene di propria competenza indistintamente e così lo *iudex saecularis se non intronmittit... nec etiam super confiscatione bonorum, vel executione confiscationis*. Non pare in primo luogo che negli statuti di Imola la sentenza di confisca fosse semplicemente dichiaratoria, se è vero, come già notammo, che in qualche modo richiedeva una procedura distinta da quella comminatoria del banno; ma v'è di più. La pratica è accertata nell'ambito delle *terrae Imperii* e lo statuto ben potrebbe riportarsi in origine ad uno dei periodi nei quali Imola si professò seguace degli imperatori di Germania. Abbiamo detto « in origine », perché non vorremmo che quanto siamo venuti dicendo in queste ultime righe paresse in disarmonia con le caratteristiche di 'modernità' che fin dall'inizio del lavoro avevano richiamato la nostra attenzione. Come spessissimo accade nelle redazioni statutarie, la norma è al termine di un lungo processo nel quale si vengono a stratificare apporti concepiti in momenti diversi. L'impianto procedurale è dunque più antico, ma la previsione allargantesi ad accogliere quelli che una nuova coscienza parifica agli eretici, è probabilmente di molto posteriore. D'altra parte avevamo già segnalato la caratteristica costruzione a mosaico dello statuto imolese: non nei singoli frammenti — quasi tutti accattati dalla precedente esperienza bolognese — ma nel nuovo disegno risiede ancora la effettiva novità. Tuttavia resta da spiegare come sopravvivesse, in sede di revisione, una norma così intimamente dissonante dagli indirizzi procedurali del tempo. Verrebbe fatto di dire che lo statuto precedente, il XXXIII, aggiustava di per sé le cose: la affettata e confusa condiscendenza mostrata verso la sola legislazione ecclesiastica doveva significare la buona intenzione di Lippo Alidosi verso l'Ufficio dell'Inquisizione. Le colpe di cui egli si era macchiato occupando Imola 'alla romagnola' andavano ben perdonate. D'altro canto, non è inverosimile che il nuovo capitano cercasse di tenere un piede anche nella staffa della repressione antiereticale. Ciò che si garantiva mantenendo l'efficacia dell'antica normativa e promettendo di nuovo di procedere *secundum formam* delle costituzioni ecclesiastiche: il che era una contraddizione in termini, visto che per esse *potestas et quilibet alius officialis* non potevano *procedere* affatto. In realtà l'inquisizione francescana non dovette subire intoppi dalla signoria, ma si trattava ancora di una operazione delicata e gli Alidosi furono forse indotti a riservarsi in essa il diritto di aver voce in capitolo. La grande potenza di cui disponeva l'ufficio della fede poteva in breve

ridurre la fortuna di molti, esser con ciò causa di fermenti, di instabilità politica ed economica; e se l'eresia aveva perso irrimediabilmente peso nelle scelte politiche, la competenza sulle usure attribuiva ancora all'attività dell'inquisitore una formidabile carica eversiva. Lippo intese che la legittimazione del suo potere garantita dagli statuti andava accortamente integrata da una politica di favore verso la componente ecclesiastica che facesse dimenticare le origini violente della sua signoria. In tanto si prodigò (105) che non solo nel giro di sette anni ottenne il vicariato su Imola, primo fra tutti i « tiranni » di Romagna, ma avviando il figlio Carlo a una rapida carriera sacerdotale, preparò le basi di un potere contemporaneamente civile ed ecclesiastico che garantì per novant'anni la supremazia alidosiana. Se Carlo, una volta giunto all'episcopato imolese (1342-1353), si preoccupò di rafforzare il fratello Roberto, subentrato al padre nel vicariato (1349-1363), con larghe concessioni enfiteutiche su proprietà della Chiesa (106), ancor più potente si fece l'alleanza tra Lito (1354-1382) e i fratelli Azzo (1363-1372) e Beltrando (1363-1391) che insieme, dall'episcopio e dal palazzo, gareggiarono in vessazioni sul contado e la città (107). Le minacce e le violenze, lontano dal logorare il potere consortile degli Alidosi, dimostrarono piuttosto quanto profondamente esso avesse buttato radici, così da non temere avversità. La buona raccomandazione del cardinale Grimoard deve aver tenuto conto, più che altro, della relativa immutabilità delle condizioni di governo in Imola: « Io ho trovato che i due fratelli sono di grande fedeltà, e così pure furono i loro antenati. Essi dovrebbero essere tenuti in buon favore e grazia » (108). E buon favore trovò in effetti Beltrando presso l'inquisitore di Romagna quando, nel medesimo anno 1371, fu creato *specialem officialem* dell'ufficio della fede (109). I poteri che in questo modo gli furono concessi non andavano oltre il *detinere et detineri facere, arrestare, capere et incarcerare impune omnes hereticos*, tutte attività di ordine amministrativo, che tuttavia non

(105) L. BALDISSERRI (1858-1926), *Storia d'Imola e della vallata del Santerno dalle origini ai nostri giorni*, III, ms. Bibl. Comunale Imola, Dir. C. 3, f. 27.

(106) MANZONI, *Episcoporum*, cit., p. 237.

(107) *Ibid.*, p. 240 ss.; LARNER, *Signorie*, cit., pp. 221-222.

(108) *Ibid.*, p. 222.

(109) A.S.C.I., mz. X, n. 22. Proprio a lui morto, tuttavia, doveva accadere di essere evocato in anima dall'indovino di suo figlio. La « vendetta » fu di predire a Ludovico la caduta della Signoria a distanza di un anno, ciò che avvenne il 2.2.1424. (CORTINI, *Storia*, cit., p. 177).

solo lo inserivano di diritto nella struttura che fino ad allora aveva potuto controllare unicamente dall'esterno, ma lo dotavano di ben altri potenti privilegi. In primi, di esercitare un vastissimo controllo di polizia sotto pretesto della fede, poi di portare in esso *arma offensibillia et defensibillia* non solo dentro la città di Imola, ma per quel distretto che Beltrando si studiava di guadagnare al suo dominio (110). Questo ruolo dava inoltre precise garanzie anche nelle relazioni con gli altri principi di Romagna, laddove ancora il vicario poteva andare con armi, sicuro di non essere molestato *sub excommunicationis pena*, e di ricevervi aiuto, consiglio e protezione come si conveniva a mandati e privilegi.

Nonostante tutto, gli statuti di città non mutarono, né per adeguarsi alla concessione fatta a Beltrando, né per cedere alle pressioni della Chiesa che voleva inserito nella legislazione municipale il ricordo dell'inquisizione pontificia. Così era stato in effetti per Bologna (111), così sarà per gli statuti di contado di Imola (112) e per città come Carpi e Faenza (113), per non citare che le più vicine. Nella storia dei nostri comuni, ormai non più liberi, un altro presidio di autonomia, pur battuto per decenni da una prassi avversa, si disfa e cede, riconoscendosi spento anche sul piano formale.

(110) Ciò che era stato occasione di *caedes et alia nefanda facinora* a Bologna e nel distretto; cf. bolla *Exigit ordinis vestri religio*, 2.5.1321, in *Bullarum*, cit., t. III, pars II, p. 184, n. XXXI.

(111) *Statuti di Bologna dell'anno 1335*, Arch. Stato Bologna, Arch. del Comune, Cl. III, n. 9, l. VIII, r. 47: *De pena impediens officium inquisitionis. Rubrica*. Il disposto è confermato, pur con qualche significativa modifica negli *Statuta civilia et criminalia civitatis Bononiae... rubricis non antea impressis, provisionibus ac litteris apostolicis. Jam extravagantibus aucta... edidit comes Ph. C. Saccus...*, opus in duo distributum volumina, quorum alterum continet statuta civilia et criminalia... alterum provisiones, litteras Apostolicas, ac diplomata Imperialia, t. I, vol. II, Bononiae 1735, r. XXXVIII, p. 466.

(112) *Statuti del contado*, cit., l. I, f. 1v: *Item quod quilibet possit tales hereticos patrenos sua propria auctoritate capere et detinere et in fortia Inquisitorum heretice pravitatis et potestatis dicti comitatus deducere...*

(113) *Statuta civitatis Carpi annis MCCLIII et MCDXLVII*, in *Memorie storiche e documenti sulla città e sull'antico principato di Carpi. Studi e indagini della commissione municipale di storia patria e belle arti di detta città*, VIII, Carpi 1905: *Sacramentum quod tenetur facere et observare dominus potestas*, l. I, p. 3; *Statuta Faventiae*, a cura di G. Rossini, *Rerum Italicarum Scriptores, raccolta degli storici italiani dal 500 al 1500 ordinata da L.A. MURATORI*, nuova edizione riveduta, ampliata e corretta con la direzione di G. CARDUCCI e V. FIORINI, t. XXVIII, pars V, vol. 1, Bologna s.d., l. I, r. 3, p. 34¹¹⁻¹³.